



Daniela Spano
NOTAIO

Via XX Settembre 1/A - Alghero
Tel. 079/9738611

Repertorio n. 1020

Raccolta n. 823 -

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio (28 luglio 2017) in Alghero, nel mio studio posto in via XX settembre n. 1/a alle ore sedici e quattordici (h. 16:14).

Innanzi a me Avv DANIELA SPANO, Notaio in Alghero, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

Registrato a Sassari

Il 1° agosto 2017

Al n. 6562

Serie 1T

Per € 200,00

----- E' COMPARSO IL SIGNOR: -----

- COSTA FILIBERTO, nato a Sassari il giorno 4 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE", con sede in Alghero via Sant'Anna snc, capitale sociale euro 165.000,00 (centosessantacinquemila virgola zero zero) interamente versato, numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Sassari, codice fiscale e partita I.V.A. 02307230900, numero REA SS-164464, al presente atto autorizzato in forza dei vigenti patti sociali.

Iscritto al Registro delle

Imprese di Sassari

Protocollo: N. 30154

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara, nella suddetta sua qualità, che è riunita in questo luogo ed ora l'assemblea della predetta Società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui infra; mi richiede pertanto di assistere ai lavori e redigere il verbale della presente assemblea della quale il medesimo assume la presidenza ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale.

Esso Presidente dà atto: -----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e di legge in questo giorno, ora e luogo con posta certificata e mail ordinaria inviata al socio unico e al revisore unico in data 20 luglio 2017; -----

- che è presente l'organo amministrativo nella sua persona;

- che è presente l'intero capitale sociale nel socio unico Comune di Alghero, codice fiscale 00249350901, il quale interviene in persona del Sindaco in carica Dottor Mario Bruno nato a Alghero il 4 aprile 1965, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, munito di idonei poteri ai sensi di legge e al presente atto autorizzato in forza di Delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2016 n. 82 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", con dispensa dal darne lettura; -----

- che è presente il Revisore Unico Ragioniera+ Abozzi Patrizia nata a Sassari il 17 giugno 1964; -----

- che dell'identità personale e della legittimazione degli intervenuti il comparente dichiara di essere certo ai sensi dell'art. 2479-bis, comma quarto, codice civile; -----

- che pertanto, presente l'intero capitale sociale, l'organo



amministrativo e l'organo di controllo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) modifica dello statuto della società Alghero in House srl Unipersonale, art. 26, comma 1, D.lgs 175/2016; -----
- 2) varie, eventuali e conseguenti. -----

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il comparente, nella sua qualità di Presidente, espone all'assemblea la necessità di apportare allo Statuto vigente le modifiche opportune al fine di adeguarlo ai precetti dettati dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, visto quanto disposto dall'art. 26 comma primo del decreto medesimo. -----

Osserva il Presidente che dette modifiche, riguardando numerosi articoli, rendono indispensabile riformulare interamente alcune clausole, per cui propone il nuovo statuto, di cui io Notaio do lettura. -----

Sottolinea il Presidente che lo Statuto proposto è conforme agli indirizzi formulati e approvati dal Consiglio Comunale con la delibera sopra citata. -----

Prende la parole la signora Abozzi Patrizia nella sua qualità di Revisore Unico la quale esprime parere favorevole in merito alle modifiche proposte e all'adozione del nuovo statuto sociale osservando che non sussistono rilievi di alcun tipo alla presente delibera. -----

L'assemblea - sentita l'esposizione del Presidente - ed udito il parere favorevole dell'organo di controllo, per alzata di mano -----

----- all'unanimità delibera -----

- 1) di adottare e approvare il nuovo statuto sociale, come proposto dal Presidente. -----

Il comparente mi consegna, il nuovo statuto nella sua versione aggiornata, formato da 23 (ventitre) articoli e contenuto in 11 (undici) facciate di tre fogli che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale. -----

A questo punto esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara esauriti i lavori e toglie la seduta alle ore diciassette e cinque (h 17:05). -----

Il presente verbale ricevuto da me Notaio è stato da me letto in assemblea al comparente, che con me lo sottoscrive, dopo averlo approvato e confermato alle ore diciassette e cinque (h 17:05). -----

Scritto in parte da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia consta di quattro pagine e questa riga della quinta pagina di due fogli. -----

F.to: Filiberto Costa -----

F.to: Daniela Spano notaio -----



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 19/12/2016

**OGGETTO: SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SRL. D.LGS 175/2016
ART. 26, COMMA 1, PRIMO PERIODO - APPROVAZIONE MODIFICHE
STATUTO.**

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno 2016 nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Straordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Dott. Matteo Tedde la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei consiglieri

P	A	Nome
X		BOGLIOLI ELISABETTA
	X	CAMERADA NUNZIO
X		CARTA FRANCESCA
X		CUREDDA VITTORIO DAVIDE
	X	DAGA ENRICO BACHISIO
X		FADDA GIUSEPPE ANGELO
	X	FERRARA ROBERTO
X		LOI ALESSANDRO
X		MARINO DONATELLA
X		MILLANTA MARINA
X		MORO GIAMPIETRO
	X	NASONE ALESSANDRO

P	A	Nome
X		NONNE MARIO
	X	OGGIANO LINDA
	X	PAIS MICHELE
X		PICCONI GIUSEPPINA RITA
	X	PIRAS CESARE EMILIANO
	X	PIRISI BENIAMINO
	X	PIRISI MAURIZIO
	X	PORCU GRAZIANO
	X	PULINA PIERA MONICA
	X	SALARIS MARIA GRAZIA
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		TEDDE MATTEO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Società Partecipate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera C.C. n. 50 del 13.12.2007 è stata disposta la costituzione di una società denominata Alghero in House S.r.l., interamente partecipata dal

Comune di Alghero, alla quale è stata affidata la gestione nel territorio comunale, delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici, strade e marciapiedi ed altri servizi accessori;

Visto l'atto costitutivo della "Alghero in house s.r.l. Unipersonale" del 28/04/2008 rep. N° 42.411 raccolta n° 20194;

Considerato che con deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 29.01.2014 è stato dato indirizzo per la modifica dello Statuto, finalizzata precipuamente al rafforzamento dell'esercizio delle funzioni di controllo che competono a quest'Ente in qualità di socio unico, mediante previsione di una più dettagliata e stringente indicazione sia delle normative e vincoli di finanza pubblica cui la società, in quanto interamente in house è soggetta, sia delle modalità di esercizio del controllo analogo;

Visto lo Statuto della "Alghero in house s.r.l. Unipersonale", adottato con atto Rep. N° 19717 raccolta n° 10372;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio la competenza relativamente all'approvazione degli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali ed, alla lett. e), in ordine alla partecipazione dell'Ente a società di capitali;

Visto il Testo Unico sulle Società partecipate, adottato con D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 che prevede:

- all'art. 3, comma 1 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- all'art. 4, comma 2, lett. a) e lett. d), la possibilità per le amministrazioni pubbliche di costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di determinate attività tra cui la produzione di un servizio di interesse generale e l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30.04.2016 con cui è stato approvato il Piano per lo sviluppo e la razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Alghero e della Fondazione Meta;

Visto l'art. 26, comma 1 primo periodo del D.lgs. 176/2016: "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016."

Ritenuto, quindi, di dover formulare gli indirizzi, di cui all'allegato a) del presente provvedimento, ai propri partecipanti in sede di Assemblea straordinaria che verrà convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale di Alghero in House Srl;



Dato atto che l'allegato a) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo all'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la pratica in trattazione, con parere favorevole, nella seduta del 15.12.2016;

Udita l'illustrazione da parte dell'Assessore Avv. Gavino Tanchis;

PRESO atto degli interventi dei Consiglieri comunali, integralmente disponibili, in forza della registrazione digitale della seduta;

UDITO l'intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori prenotazioni finalizzate all'intervento nel dibattito e/o per dichiarazioni di voto, dichiara chiusa la trattazione dell'argomento in oggetto e invita i Sigg. Consiglieri ad esprimere avviso sulla delibera in oggetto;

Ultimate le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito, attestato dai fogli di voto in atti:

Consiglieri presenti 13, favorevoli 13: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Moro, Carta, Cureda, Fadda, Loi, Marino), assenti: (Oggiano, Daga, Pirisi Beniamino, Piras, Salaris, Camerada, Pais, Pirisi Maurizio, Ferrara, Porcu, Pulina, Nasone).

Per quanto sopra esposto

DELIBERA

1. Di prendere atto della necessità di apportare le modifiche allo Statuto Sociale di Alghero in House Srl, adottato con atto Rep. N° 19717 raccolta n° 10372, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 1 primo periodo del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 (TUPS);

3. Di formulare, per le motivazioni espresse in premessa, gli indirizzi contenuti nell'allegato a) del presente provvedimento ai propri partecipanti in sede di Assemblea straordinaria, che verrà convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale di Alghero in House Srl.

2. Di dare atto che l'allegato a) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., Consiglieri presenti 13, favorevoli 13: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Moro, Carta, Cureda, Fadda, Loi, Marino), assenti: (Oggiano, Daga, Pirisi Beniamino, Piras, Salaris, Camerada, Pais, Pirisi Maurizio, Ferrara, Porcu, Pulina, Nasone).



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio
Dott. Matteo Tedde

Segretario Generale
Dott. Luca Canessa



Copia conforme all'originale; in carta libera per uso amministrativo
Alghero, 20/07/2017
Segretario Generale
F.to Dott. Luca Canessa





Allegato a)

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA ALGHERO IN HOUSE SRL

1) Modifiche all'art. 1.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello Statuto annovera tra i riferimenti per assicurare il controllo analogo, il Regolamento sui controlli interni del Comune di Alghero. Tale disposizione viene adeguata alla programmata adozione di un regolamento specifico sul controllo degli organismi partecipati.

All'articolo 1, al comma 2 dello Statuto, dopo le parole "dei controlli interni" il periodo dalle parole "approvato con" alle parole "integrale rinvio" è soppresso e sostituito dal seguente: ", per le disposizioni inerenti le società partecipate, nonché nel regolamento sull'esercizio del controllo analogo sugli organismi partecipati dal Comune.".

L'articolo 16, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che nello statuto delle società in house deve essere previsto che almeno l'ottanta per cento (80%) del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

All'articolo 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"4. La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

5. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.

6. Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore."

2) Modifiche all'Articolo 5

All'Articolo 5:

a) al comma 8, nel primo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 8, il secondo periodo, dalle parole "Non è ammessa" alle parole "successivo art. 6." è sostituito dal seguente: "Qualora alla società partecipino altri soci pubblici, essi esercitano il controllo analogo in forma congiunta, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti parasociali stipulati.";

c) al comma 9, dopo la parola "socio" è inserita la seguente "da parte di un'amministrazione pubblica";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "10. In deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.".

3) Modifiche all'Articolo 6.

Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto annovera tra i riferimenti per assicurare il controllo analogo il Regolamento sui controlli interni del Comune di Alghero. Tale disposizione viene adeguata alla programmata adozione di un regolamento specifico sul controllo degli organismi partecipati. E' pertanto necessaria una modifica, analoga a quella apportata al comma 2 dell'articolo 1.

All'Articolo 6, al comma 3:

a) le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nei regolamenti";

b) nel primo periodo, dopo le parole "socio unico" sono inserite le seguenti: "o, qualora si abbia la partecipazione di altri soci pubblici, questi,";

c) nel secondo periodo, dopo le parole "socio unico" sono inserite le seguenti: "o, qualora si abbia la partecipazione di altri soci pubblici, a questi,";

d) nel terzo periodo, le parole "al socio" sono sostituite dalle seguenti: "ai soci pubblici".

All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "4. In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.".

4) Modifiche all'Articolo 8.

Le modifiche sono inserite in rapporto:

a) alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 sugli organi di amministrazione delle società;

b) all'ipotesi di apertura a altri soci pubblici.

Inoltre, l'articolo 11, comma 9, alla lettera d) del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che lo statuto deve obbligatoriamente prevedere disposizioni che prevedano il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' pertanto necessario inserire una specifica disposizione in tal senso.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:



"Art. 8 (Organi della Società)

1. Gli organi della Società sono:

- *l'Assemblea del socio o, qualora si abbia la partecipazione alla società di altri soci pubblici, l'Assemblea dei soci;*
- *l'Amministratore Unico o, qualora consentito dalle norme attuative dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 in rapporto alle caratteristiche della Società, il Consiglio di Amministrazione;*
- *l'Organo di controllo, che non può esercitare l'attività di revisione legale dei conti.*

2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La Società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi."

5) Modifiche agli articoli 9 e 10.

Per rendere coerente il quadro statutario con il d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, con il ruolo prevalente dell'Amministratore unico, devono essere apportate alcune modifiche specifiche.

All'articolo 9, al comma 2, le parole *"dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'Amministratore Unico o, qualora sia consentita dalla legislazione vigente la nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione"*.

All'articolo 10, al comma 1, le parole *"dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'Amministratore Unico o, qualora sia consentita dalla legislazione vigente la nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione"*.

6) Modifiche all'articolo 11.

Le disposizioni statutarie in materia di competenze dell'assemblea devono essere adeguate per rendere coerente l'assetto delle competenze a quanto previsto dal d.lgs. n. 175/2016 e possono essere integrate per definire le disposizioni che prevedono diritti speciali in capo ai soci: tale ultima previsione viene riportata a una disposizione aggiuntiva specifica.

All'articolo 11:

- a) al comma 2, al primo periodo le parole *"nel Regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"nei regolamenti"*;
- b) al comma 2, al secondo periodo, le parole *"agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L."* sono sostituite dalle seguenti: *"agli articoli 7 e 9 del d.lgs. n. 175/2016, nonché agli articoli 48, 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000."*

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis (Decisioni dei soci per le quali vale la deroga al principio di proporzionalità del diritto di voto e relative modalità di adozione)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5 del codice civile ed a quanto stabilito dal precedente art. 7 i soci adottano con voto favorevole di almeno i due terzi che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitario le decisioni in materia di:

a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti; strategie e decisioni fondamentali in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali affidati alla società mediante il modello "in house providing", con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016.

b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;

c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale;

2. Per voto capitario, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute."

7) Modifiche all'articolo 12.

Le disposizioni statutarie sugli organi di amministrazione devono essere rimodulate alla luce di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/20126, che prevede, di regola, l'Amministratore Unico.

L'articolo 12 dello Statuto è sostituito dal seguente:

Art. 12 (Organo Amministrativo)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla legislazione vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) Consiglieri.

2. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina i compensi. L'Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi consecutivi e scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio in cui lo stesso è scaduto ed è rieleggibile.

4. Qualora l'organo amministrativo sia un Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza sopravvenuta di un Amministratore componente il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei



mancanti. L'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

I nuovi amministratori, nominati ai sensi del primo capoverso e confermati dall'assemblea, scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. L'Assemblea può attribuire all'Amministratore Unico o, qualora l'organo amministrativo sia un Consiglio di Amministrazione, agli amministratori un compenso annuo nel rispetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata della carica. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

6. Gli argomenti che l'Amministratore Unico o, qualora sia consentito, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea dovranno essere anticipati all'attenzione della stessa con adeguata documentazione in merito e congruo anticipo rispetto alla convocazione della stessa, e più precisamente:

- *Modifiche statutarie: 20 (venti) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;*
- *Bilancio e suoi allegati: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;*
- *Relazioni gestionali: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;*
- *Mutui: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;*
- *Programmi di fabbisogno del personale: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;*
- *Programmi delle attività: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.*

In caso di necessità od urgenza, il socio può rinunciare ai termini suddetti qualora in assemblea dichiari di essere sufficientemente informato in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno."

Modifiche relative all'eventuale nomina di un Consiglio di Amministrazione da riportare nell'articolo 12.

In base all'articolo 11, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016, lo Statuto della Società deve prevedere l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Dopo il comma 6 dell'art. 12 dello Statuto è inserito il seguente:

"7. Il Consiglio di Amministrazione assegna le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea."

Sempre in base all'articolo 11, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 175/2016, in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vicepresidente. Lo Statuto della Società nella formulazione attuale non lo prevede, quindi per assicurare piena coerenza con il quadro normativo definito dal d.lgs. n. 175/2016 è necessario prevederlo in positivo:

All'articolo 12, dopo il nuovo comma 7 è inserito il seguente: *"Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente."*

L'articolo 11, comma 9 del d.lgs. n. 175/2016 alla lettera c) stabilisce che lo statuto deve obbligatoriamente prevedere disposizioni che prevedano il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto è inserito il seguente:

"Art. 12-bis (Limiti ai compensi degli amministratori)

1. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato."

8) Modifiche all'Articolo 13.

Per garantire la piena coerenza con il requisito del controllo analogo, è necessario precisare che l'Organo di amministrazione esercita i poteri nel rispetto delle linee-guida definite dall'Assemblea: vanno pertanto eliminate formulazioni estensive.

L'articolo 13 dello Statuto è sostituito dal seguente:

Art. 13 (Competenze dell'Organo Amministrativo)

1. L'Organo Amministrativo è investito poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nei termini e secondo le condizioni dettate dall'Assemblea, e più segnatamente provvede al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati all'Assemblea dei Soci.

2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo :

a) trasmissione trimestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;

b) trasmissione al socio entro il mese di novembre di ciascun anno di una previsione economica relativa all'anno successivo.

3. Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili dell'amministrazione pubblica socia, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea del socio con



riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.

4. L'Amministratore Unico o, qualora ne sia consentita la nomina dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e/o uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Nel caso di assunzioni e/o variazioni al costo del personale, dovrà agire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Al Direttore Generale ed ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

5. Qualora ne sia consentita la nomina dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione può assegnare una o più deleghe al Presidente, determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui al presente Statuto. Tali deleghe sono subordinate al voto favorevole dell'Assemblea.

9) Modifiche agli Articoli 14 e 15.

Gli articoli 14 e 15 devono essere resi coerenti con la previsione della nomina del CdA solo se consentita dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016.

L'articolo 14 dello Statuto è sostituito dal seguente:

Art. 14 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Qualora sia stato costituito in quanto consentito dalla vigente legislazione in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di controllo, o sia fatta richiesta dai soci.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun amministratore/controllore.

3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

6. *La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.*

L'articolo 15 dello Statuto è sostituito dal seguente:

Art. 15 (Amministratore Unico o Presidente)

1. *L'Amministratore Unico o, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso è nominato dall'Assemblea dei soci.*

2. *L'Amministratore Unico o, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la rappresentanza legale della società.*

3. *L'Amministratore Unico o, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce, almeno semestralmente, al Socio con le modalità previste dalle leggi vigenti e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.*

Inoltre, per l'Amministratore Unico e per l'eventuale CdA deve essere prevista l'applicazione della disciplina sulla "prorogatio" degli organi collegiali prevista dalla legge n. 444/1994 in base all'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Dopo l'articolo 15 dello Statuto è inserito in seguente:

"Art. 15-bis (Proroga dell'organo di amministrazione)

1. *L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."*

10) Modifiche all'Articolo 17.

L'articolo 3, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce per le società a responsabilità limitata l'obbligo di costituire un organo di controllo e un revisore, che non possono coincidere.

Inoltre, per il Collegio Sindacale deve essere prevista l'applicazione della disciplina sulla "prorogatio" degli organi collegiali prevista dalla legge n. 444/1994 in base all'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016.

L'articolo 17 dello Statuto è sostituito dal seguente:

Art. 17 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)



1. L'Assemblea nomina un Sindaco Unico, nonché affida la revisione legale dei conti a un revisore dei conti o a una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'organo di controllo, viene nominato con delibera dell'Assemblea con la quale si dovrà altresì provvedere alla determinazione del compenso spettante per l'attività di cui agli articoli da 2397 a 2409 Codice Civile.

3. Al momento della scelta del soggetto deputato a svolgere le attività di revisione legale dei conti, l'Assemblea determina anche lo specifico compenso spettante per l'attività stessa, tenendo conto del presumibile numero di ore di lavoro necessarie, tenendo conto dei corrispettivi generalmente pagati per prestazioni equivalenti.

4. Il Sindaco potrà svolgere le attività a lui affidate anche con l'aiuto di suoi dipendenti od ausiliari, ovvero anche con l'utilizzo di terzi e comunque sotto la propria responsabilità.

5. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

6. L'organo di controllo non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8. Le attività dell'organo di controllo possono avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che il sindaco o gli eventuali altri partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire i lavori.

Al fine di evitare contenzioso sulle c.d. "partecipazioni inerti", è inserita una disposizione regolante il recesso dei soci, con particolare configurazione per i soci pubblici.

Articolo 20-bis (Recesso)

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468¹, quarto comma del Codice civile;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

2. Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del Codice civile.²

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Una volta esercitato il diritto di recesso, l'assemblea ridetermina la ripartizione delle quote in capo ai soci rimasti, mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni oppure da parte di altra amministrazione pubblica o di altro soggetto ad essa assimilabile.

¹ Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. [Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352].

² Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

5. Fatte salve le cause individuate dalla legge e dai precedenti commi del presente articolo, qualora un socio pubblico detenga quote della società senza che al possesso corrisponda l'affidamento di servizi alla stessa, è tenuto a cedere le stesse quote quando gli altri soci pubblici abbiano preso atto dell'impossibilità dell'affidamento di alcun servizio. In tal caso, il socio può esercitare il diritto di recesso.



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Alghero, 26/07/2017
Segretario Generale
F.to Dott. Luca Cagnassi







STATUTO "ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE"

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, DOMICILI

Art. 1

(Costituzione e denominazione sociale)

1. E' costituita una Società unipersonale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata "Alghero in house srl unipersonale"

2. Il Comune di Alghero esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'Assemblea e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nel regolamento sulla disciplina del sistema integrato dei controlli interni, per le disposizioni inerenti le società partecipate, nonché nel regolamento sull'esercizio del controllo analogo sugli organismi partecipati dal Comune.

3. La società Alghero In House Srl Unipersonale espleta la sua attività nell'integrale rispetto del principio del controllo analogo, nonché con l'osservanza della vigente normativa in tema di società partecipate dagli Enti Locali con particolare riguardo alle norme che regolano la materia dell'accesso all'impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ed ai limiti di finanza pubblica applicabili alle società di proprietà di pubbliche amministrazioni che gestiscono servizi affidati senza gara (spesa di personale, limiti alle assunzioni, limiti di compensi agli amministratori ed ai sindaci, limiti nel conferimento di incarichi professionali, patto di stabilità ecc...).

4. La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

5. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.

6. Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore.

Art. 2

(Sede e domicilio dei soci)

1. La Società ha sede in ALGHERO. Potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ai sensi di legge. Il domicilio del socio unico, dell'organo amministrativo e quello di controllo è quello che risulta dalla certificazione del Registro delle Imprese.

Art. 3

(Durata)

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31.12.2030 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto esclusivo l'attività di produzione di "servizi di interesse generale", affidati dal Socio Unico, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano nonché degli spazi verdi delle borgate dell'agro e delle strade di campagna del comune di Alghero;
- interventi di manutenzione, riparazione e assestamento del manto stradale nonché attività connesse ai servizi viabilità e traffico, quali posa in opera e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- interventi di manutenzione, ripristino e miglioramento in genere dell'impianto idrico e fognario urbano;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di miglioramento in tutti i luoghi connessi alle funzioni dell'amministrazione comunale;
- interventi di adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali e nella pubblica via;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di miglioramento dell'illuminazione comunale;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde presso i cimiteri comunali nonché attività di custodia e vigilanza;
- attività di manutenzione ordinaria del parco auto e dei macchinari dell'officina comunale;
- attività di manutenzione e/o gestione degli impianti sportivi comunali;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di miglioramento degli edifici scolastici e attività di vigilanza e assistenza allo scopo di tutelare la sicurezza degli scolari e degli studenti all'entrata e all'uscita della scuola, all'atto della discesa dal mezzo di trasporto pubblico e nell'attraversamento pedonale, nonché assistenza alle mense nelle scuole elementari e medie;
- attività di custodia e portierato in tutti i luoghi connessi alle funzioni dell'amministrazione comunale;
- collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali, promosse dall'amministrazione comunale;
- attività di supporto organizzativo e logistico presso gli uffici e i settori dell'amministrazione comunale;
- la gestione dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali;
- la gestione dei servizi cimiteriali;
- Il servizio di pulizia dei litorali di libera fruizione;
- trasporto, facchinaggio, attività logistica ed organizzativa per consultazioni referendarie ed elettorali;
- pulizia siti comunali;
- pulizia caditoie.

La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento in house e mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

La società può, nel perseguimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La società potrà inoltre chiedere e conseguire ogni possibile contributo dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna nonché da qualunque altro Ente autorizzato, nonché agevolazioni previste da leggi e da qualunque altro provvedimento legislativo di futura emanazione.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E CONTROLLO ANALOGO

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale, interamente versato, è di € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) diviso in quote come per legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle di-



sposizioni vigenti in materia.

3. I conferimenti devono farsi in denaro; il loro totale ammontare deve essere versato interamente alla sottoscrizione.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di conferimenti, si rinvia all'art. 2464 c.c.

5. La società potrà ricevere dal socio corrispettivi in conto esercizio a copertura di costi specifici generali per l'esercizio e l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli per i quali ha ricevuto l'affidamento.

6. Inoltre potrà acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale sia anticipi di tesoreria sia costituzione di fondi di riserva o altri fondi, con l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. La società potrà emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 TUEL.

8. Possono detenere quote societarie il Comune di Alghero nonché altri eventuali enti pubblici che affidino alla società i servizi di cui sono titolari. Qualora alla società partecipino altri soci pubblici, essi esercitano il controllo analogo in forma congiunta, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti parasociali stipulati.

9. L'acquisto della qualità di socio da parte di un'amministrazione pubblica comporta accettazione incondizionata dei predetti meccanismi di controllo analogo.

10. In deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 6

(Controllo analogo)

1. La società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte del socio unico analogo a quello esercitato dal medesimo sui propri servizi.

2. Il controllo di cui sopra avviene secondo le modalità - indicate nel presente Statuto e meglio dettagliate nel regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 06/03/2013, che regola al capo VII il controllo sulle società partecipate, cui si fa integrale rinvio.

3. A prescindere dalle specifiche forme di controllo disciplinate nel presente Statuto e nei regolamenti, il socio unico o, qualora si abbia la partecipazione di altri soci pubblici, questi, nonché i soggetti o gli organi indicati in appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Alghero hanno accesso a tutti gli altri atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza. E', inoltre, sempre consentito al socio unico o, qualora si abbia la partecipazione di altri soci pubblici, questi, chiedere, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori della stessa, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla Società. Sono, infine, fatti salvi ulteriori diritti e facoltà e poteri riconosciuti ai soci pubblici /o al direttore del servizio nei contratti di affidamento dei singoli servizi.

4. In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Art. 7

(Pubblicità di soggezione)

1. In applicazione dell'art. 2497 bis del c.c., cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo del socio unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 8
(Organi della Società)

1. Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea del socio o, qualora si abbia la partecipazione alla società di *altri soci* pubblici, l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o, qualora consentito dalle norme attuative dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 in rapporto alle caratteristiche della Società, il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, che non può esercitare l'attività di revisione legale dei conti.

2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La Società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

Art. 9
(Assemblea)

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o, qualora sia consentita dalla legislazione vigente la nomina di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax o telegramma, mail PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno, l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima. Sono tuttavia valide le Assemblee, costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e i componenti dell'organo amministrativo e i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso, gli Amministratori ne segnalano le ragioni nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione.

4. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Art. 10
(Il Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, qualora sia consentita dalla legislazione vigente la nomina di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall'Assemblea.

2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione e per regolare la discussione sugli

argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

(Competenze dell'Assemblea e deliberazioni)

1. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'assemblea delibera sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto e nei regolamenti, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica di controllo analogo. Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 7 e 9 del d.lgs. n. 175/2016, nonché agli articoli 48, 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea in modo inderogabile tutti quegli atti che la legge espressamente gli riserva ai sensi dell'art. 2479 c.c. , nonché i seguenti poteri e attribuzioni:
 - o definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
 - o approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - o approvazione delle relazioni trimestrali illustrative dell'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati;
 - o approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo esercizio, con l'esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intende conseguire nell'erogazione degli stessi;
 - o alienazione di cespiti aziendali di valore superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola transazione;
 - o assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamenti non previsti nella relazione illustrativa di cui sopra, previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l'esercizio dello stesso controllo;
 - o prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - o acquisizione a patrimonio di beni di importo superiore ad euro 10.000 (diecimila/00);
 - o nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.
4. Le deliberazioni di ogni Assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle Assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 11-bis

(Decisioni dei soci per le quali vale la deroga al principio di proporzionalità del diritto di voto e relative modalità di adozione)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5 del codice civile ed a quanto stabilito dal precedente art. 7 i soci adottano con voto favorevole di almeno i due terzi che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitario le decisioni in materia di:
 - a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti; strategie e decisioni fondamentali in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali affidati alla società mediante il modello "in house providing", con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016.
 - b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;
 - c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale;



2. Per voto capitario, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute.”.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 12

(Organo Amministrativo)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla legislazione vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) Consiglieri.

2. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina i compensi. L'Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi consecutivi e scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio in cui lo stesso è scaduto ed è rieleggibile.

4. Qualora l'organo amministrativo sia un Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza sopravvenuta di un Amministratore componente il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. L'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

I nuovi amministratori, nominati ai sensi del primo capoverso e confermati dall'assemblea, scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. L'Assemblea può attribuire all'Amministratore Unico o, qualora l'organo amministrativo sia un Consiglio di Amministrazione, agli amministratori un compenso annuo nel rispetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata della carica. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

6. Gli argomenti che l'Amministratore Unico o, qualora sia consentito, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea dovranno essere anticipati all'attenzione della stessa con adeguata documentazione in merito e congruo anticipo rispetto alla convocazione della stessa, e più precisamente:

- Modifiche statutarie: 20 (venti) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- Bilancio e suoi allegati: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- Relazioni gestionali: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- Mutui: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- Programmi di fabbisogno del personale: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- Programmi delle attività: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

In caso di necessità od urgenza, il socio può rinunciare ai termini suddetti qualora in assemblea dichiarerà di essere sufficientemente informato in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio di Amministrazione assegna le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

8. Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente.



Art. 12-bis (Limiti ai compensi degli amministratori)

1. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Art. 13

(Competenze dell'Organo Amministrativo)

1. L'Organo Amministrativo è investito poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nei termini e secondo le condizioni dettate dall'Assemblea, e più segnatamente provvede al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati all'Assemblea dei Soci.

2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo :

a) trasmissione trimestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;

b) trasmissione al socio entro il mese di novembre di ciascun anno di una previsione economica relativa all'anno successivo.

3. Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili dell'amministrazione pubblica sociale, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea del socio con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.

4. L'Amministratore Unico o, qualora ne sia consentita la nomina dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e/o uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Nel caso di assunzioni e/o variazioni al costo del personale, dovrà agire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Al Direttore Generale ed ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

5. Qualora ne sia consentita la nomina dalla legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione può assegnare una o più deleghe al Presidente, determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui al presente Statuto. Tali deleghe sono subordinate al voto favorevole dell'Assemblea.

Art. 14

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Qualora sia stato costituito in quanto consentito dalla vigente legislazione in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di controllo, o sia fatta richiesta dai soci.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun amministratore/controllore.

3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.



6. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

Art. 15

(Presidente)

1. L'Amministratore Unico o, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso è nominato dall'Assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico o, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la rappresentanza legale della società.

3. L'Amministratore Unico o, qualora sia costituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce, almeno semestralmente, al Socio con le modalità previste dalle leggi vigenti e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

Art. 15-bis

(Proroga dell'organo di amministrazione)

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."

Art. 16

(Amministratore Delegato)

1. Il C.d.A. può nominare un Amministratore Delegato qualora non sia nominato il direttore generale.

2. All'Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal codice civile e dalla normativa in vigore, spettano i poteri di gestione esecutiva della Società ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti deleghe:

- gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;
- selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della Società, determinandone inquadramento, mansioni e retribuzioni, il tutto fermo restando quanto previsto nel piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società;
- predisporre i budget annuali della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- predisporre i piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e compiere altresì tutti gli atti, nonché le operazioni ad esse collegate;
- instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
- definire i termini ed eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
- acquisire, alienare, dimettere beni materiali e immateriali, servizi, aziende o rami di azienda, fino ad un valore di 10.000 euro (diecimila/00).

3. L'Amministratore Delegato riferisce almeno mensilmente al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, con le modalità ed i tempi previsti dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-



le operazioni effettuate dalla società.

4. Ciascun Consigliere può chiedere all'Amministratore delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO Art. 17

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea nomina un Sindaco Unico, nonché affida la revisione legale dei conti a un revisore dei conti o a una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'organo di controllo, viene nominato con delibera dell'Assemblea con la quale si dovrà altresì provvedere alla determinazione del compenso spettante per l'attività di cui agli articoli da 2397 a 2409 Codice Civile.

3. Al momento della scelta del soggetto deputato a svolgere le attività di revisione legale dei conti, l'Assemblea determina anche lo specifico compenso spettante per l'attività stessa, tenendo conto del presumibile numero di ore di lavoro necessarie, tenendo conto dei corrispettivi generalmente pagati per prestazioni equivalenti.

4. Il Sindaco potrà svolgere le attività a lui affidate anche con l'aiuto di suoi dipendenti od ausiliari, ovvero anche con l'utilizzo di terzi e comunque sotto la propria responsabilità.

5. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

6. L'organo di controllo non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8. Le attività dell'organo di controllo possono avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che il sindaco o gli eventuali altri partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire i lavori.

TITOLO VI PERSONALE Art. 18

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la società ricorre a lavoratori impiegati nella realizzazione dei progetti di attività socialmente utili presso il Comune di Alghero.

2. La quota dell'organico composta dai lavoratori di cui al comma precedente non potrà

essere inferiore al 40% del totale dell'organico della società, fino a quando la società avrà titolo per la percezione dei contributi di cui alle leggi regionali per la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 19

(Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio sottoponendolo tempestivamente all'Assemblea dei Soci.
3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 20

(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art. 2484 Cod. Civ., l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2485 e seguenti Cod. Civ.

Articolo 20-bis

(Recesso)

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
 - il cambiamento del tipo di società;
 - la fusione e la scissione della società;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - il trasferimento della sede della società all'estero;
 - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
 - il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice civile;
 - l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
 - la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
2. Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del Codice civile.
4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sessanta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Una volta esercitato il diritto di recesso, l'assemblea ridetermina la ripartizione delle quote in capo ai soci rimasti, mediante acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni oppure da parte di altra amministrazione pubblica o di altro soggetto ad essa assimilabile.

TITOLO IX
FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21

(Foro competente)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promosse da o contro i soci, da o contro la società, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.Lgs. 5/2003.

2. Ogni controversia non risolta tramite la suddetta conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa domanda sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto.

Art. 22

(Disposizioni VARIE)

1. La società, nell'esercizio del proprio oggetto sociale, intende usufruire di tutte le agevolazioni creditizie, fiscali e previdenziali previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in favore dei territori del mezzogiorno.

Art. 23

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia, nonché ai codici e alle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2. La Società si obbliga inoltre ad attuare gli ulteriori indirizzi approvati ai sensi di legge dal Socio Comune di Alghero.

F.to: Filiberto Costa

F.to: Daniela Spano notaio

Copia conforme all'originale E SUI ALEGATI
contenuta in VENTINOVE fasciate di QUINDICI fogli
che si rilascia per GLI USI CONSENTITI

ALGHERO 03 AGO. 2017



Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese Di Sassari

Stampata il: 01/08/2017 17:23:57

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): **RI/PRA/2017/30154**
Codice Pratica: **801P0122**

Data protocollo: 01/08/2017
Data ricezione comunicazione: 01/08/2017

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: **ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE**
Provincia sede: **SASSARI**
Codice fiscale: **02307230900**
Numero REA: **164464**

Partita IVA: **02307230900**

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: **VARIAZIONE**

Enti destinatari

REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(1)
RI/PRA/2017/30154/800

Data inoltro
01/08/2017

ESTREMI DEL DICHIARANTE

NOTAIO: **SPANO DANIELA**
Codice fiscale: **SPNDNL72T63I452Y**
Indirizzo email /PEC: **dspano@notariato.it**
Telefono: **0799738611**

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: **algheroinhouse@pec.it**

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato
801P0122.CUI.PDF.P7M

Ente destinatario
REGISTRO IMPRESE



- (1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011

N. PRA/30154/2017/CSSAUTO

SASSARI, 01/08/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI SASSARI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02307230900
DEL REGISTRO IMPRESE DI SASSARI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: SS-164464

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 28/07/2017

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.


DATA DOMANDA: 01/08/2017 DATA PROTOCOLLO: 01/08/2017

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: SPNDNL72T63I452Y-SPANO DANIELA-DSPANO@NOT

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by PIETRO GRAZIANO ESPOSITO
Date: 2017.08.01 17:24:00 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di SASSARI



ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it



SSRIPRA



0000301542017

N. PRA/30154/2017/CSSAUTO

SASSARI, 01/08/2017

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	01/08/2017 17:23:33

RISULTANTI ESATTI PER:


DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 01/08/2017 17:23:33

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/08/2017 17:23:33



ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it



Ufficio personale Alghero in House

Da: sportello.telemaco.SS@cert.infocamere.it
Inviato: martedì 1 agosto 2017 17:25
A: algheroinhouse@pec.it
Cc: dspano@notariato.it
Oggetto: Pratica M17801P0122 protocollata - ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE
Allegati: RicevutaCu.pdf; RicevutaRi.pdf

Gentile Utente,

la pratica M17801P0122 relativa a C.F. 02307230900 - ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE e' stata protocollata: Protocollo Numero SS/RI/PRA/2017/30154.

Ufficio Registro Imprese di di SASSARI

Questo e' un messaggio generato automaticamente.

La preghiamo di non rispondere a questa mail e di non utilizzare questa casella postale poiche' le risposte a questo indirizzo non verranno lette.

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del motore di rilevamento 15843
(20170801) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.com